

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMORESE, MOLLICONE

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore relativo alle fotografie

Presentata il 4 febbraio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una società dove la tecnologia accessibile ha reso gli strumenti fotografici (ad esempio i telefoni cellulari multimediali) alla portata di tutti, diventa imprescindibile riaffermare il valore autoriale del fotografo, ponendo particolare attenzione sull'eliminazione della distinzione tra fotografia semplice e opera fotografica, come prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale distinzione non rispecchia più la complessità del lavoro del fotografo contemporaneo, che combina abilità tecniche, sensibilità creativa e processi post-produttivi innovativi. La centralità del fotografo come autore deve essere riconosciuta attraverso la tutela di tutto il processo creativo, dalla scelta dei parametri fotografici fino alle fasi di post-produzione.

L'intenzionalità, l'identità espressiva e l'impronta autoriale costituiscono il cuore dell'opera fotografica, rendendola non solo

un documento della realtà ma un'espressione artistica originale. La post-produzione non può essere considerata un elemento isolato, ma rappresenta una fase integrata e complementare del processo creativo, che ha origine già nella progettazione dello scatto. Le scelte tecniche iniziali, come l'inquadratura, la luce, la composizione e i parametri fotografici, costituiscono il fulcro dell'opera, riflettendo la visione e l'intenzione del fotografo. Successivamente, gli interventi di calibrazione, modifica e affinamento dell'immagine attraverso la post-produzione consolidano e valorizzano questa visione, trasformando lo scatto in un prodotto compiuto di elevato valore artistico. L'uso di tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale, va interpretato come uno strumento accessorio al servizio dell'intenzione autoriale, limitato al miglioramento della qualità o alla

sperimentazione stilistica, senza mai sostituirsi alla sensibilità creativa del fotografo. Diversamente, un impiego preponderante dell'intelligenza artificiale che annulla l'intervento umano, riduce l'opera a un prodotto replicabile e privo di autenticità artistica. È quindi fondamentale che l'ordinamento riconosca e tuteli l'intero processo creativo, a partire dalla fase precedente allo scatto fino alla post-produzione, superando definitivamente l'obsoleta distinzione tra fotografia e opera fotografica. La presente proposta di legge mira a valorizzare il fotografo come autore, superando la visione riduttiva che limita il diritto d'autore alla fotografia semplice, riconoscendo il valore creativo e tecnico di ogni immagine. La tutela proposta garantirà una protezione più completa e adeguata all'evoluzione della fotografia nell'età contemporanea.

La presente proposta di legge consta di tre articoli: l'articolo 1 enuncia le finalità della legge, l'articolo 2 reca le definizioni e l'articolo 3, attraverso le modifiche agli articoli 6 e 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, da un lato, puntualizza l'importanza del lavoro tecnico oltre che intellettuale a completamento del titolo originario dell'acquisto del diritto di autore che costituisce creazione dell'opera e, dall'altro lato, estende il diritto esclusivo sulle fotografie sino al termine del settantesimo anno dalla produzione, in luogo dei venti anni attuali. Restano inalterati i diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica previsti dall'articolo 32-*bis* della medesima legge n. 633 del 1941, che durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di valorizzare il fotografo come autore, riconoscendo il valore creativo e tecnico di ogni immagine, e di garantire una protezione più completa e adeguata all'evoluzione della fotografia nell'età contemporanea.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di definizioni)

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 7) è sostituito dal seguente:

« 7) le opere fotografiche, intese come qualsiasi espressione analogica o digitale, esposta a terzi, che rifletta un'impronta autoriale originale o frutto di elaborazione, rappresentativa dello spirito creativo dell'autore »;

b) dopo il numero 7) è inserito il seguente:

« 7.1) le fotografie, intese come qualsiasi immagine ottenuta attraverso processi fotografici o analoghi, compresi le riproduzioni di opere artistiche e i fotogrammi cinematografici ».

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 6 e 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di titolo originario dell'acquisto del diritto di autore e diritto esclusivo sulle fotografie)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del lavoro tecnico dell'autore »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In relazione alle opere fotografiche e alle fotografie si intende per lavoro tecnico l'insieme delle scelte fotografiche, tecniche e artistiche che rendono unica l'immagine, espressione della volontà e della creatività dell'autore »;

b) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

« Art. 92. – 1. Il diritto esclusivo sulle fotografie dura sino al termine del settantesimo anno dalla produzione. Tale diritto comprende la tutela dalla riproduzione non autorizzata e il riconoscimento morale dell'autore ai sensi dell'articolo 20. La tutela dalla riproduzione si riferisce a qualsiasi riproduzione, modifica o alterazione parziale o totale dei parametri tecnici della fotografia senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi diritto. Sono fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 98 nonché quelle relative all'insegnamento e alla formazione professionale, purché siano citate le generalità dell'autore ».

